



COMUNE DI BESANO

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 18/06/2012

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Importo minimo del versamento</i>	<i>Pag. 4</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Besano dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.*
2. *Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.*
3. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

ART. 2 – ALIQUOTE

1. *In sede di prima applicazione dell'imposta si stabiliscono le seguenti aliquote:*
 - a. *L'aliquota di base come stabilita dall'art. 13 comma 6) del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e' aumentata di 0,215 punti percentuali.*
 - b. *L'aliquota ridotta come stabilita dall'art. 13 comma 7) del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e' aumentata di 0,15 punti percentuali.*
 - c. *L'aliquota ridotta come stabilita dall'art. 13 comma 8) del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e' invariata.*
2. *Per gli anni successivi il Consiglio Comunale può modificare con proprio atto le aliquote di cui sopra.*

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. *Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia stata l'ultima residenza prima del ricovero.*

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.*
- 2. In sede di prima applicazione gli eventuali valori già individuati per l'ICI mantengono la loro efficacia anche per l'IMU.*

ART. 5 - IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO

- 1. L'importo minimo per il versamento dell'acconto IMU è di euro 12,00.*
- 2. L'importo minimo per il versamento del saldo, complessivamente dovuto al Comune, è di euro 5,00.*
- 3. Al di sotto dell'importo di cui al comma 2 non si procederà ad accertamento e non potrà essere richiesto il rimborso.*